

# Il commercialista telematico

## **MODELLO 730/2006 REDDITI 2005: ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI SOSTITUTI DI IMPOSTA, DAI CAF E DAI PROFESSIONISTI ABILITATI (CONSULENTE DEL LAVORO, DOTTORE COMMERCIALISTA, RAGIONIERE O PERITO COMMERCIALE) a cura Vincenzo D'Andò**

### **Premessa**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13 del 06/04/2006, ha riepilogato le novità che si sono succedute in merito alla presentazione del modello 730, ciò a ridosso dei relativi termini di presentazione. Pertanto, si illustrano di seguito i contenuti salienti.

Dalla lettura emerge, peraltro, che sono stati disposti i medesimi adempimenti operativi già previsti per i Caf anche per i commercialisti (dottori e ragionieri) ed i consulenti del lavoro.

Ma adesso per i professionisti abilitati il massimale della polizza assicurativa della responsabilità civile deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80.

Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale, nella polizza, oltre ai dati del singolo professionista, vanno indicati anche quelli dell'associazione. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata sia dal professionista sia dall'Associazione professionale a garanzia dell'attività svolta dal singolo professionista.

Ai fini dell'obbligo del rilascio del visto di conformità per i dati esposti nelle dichiarazioni, i professionisti devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva prevista dall'art. 21 del DM n. 164/1999, allegando la documentazione. Da tale adempimento sono esentati coloro che abbiano già effettuato tale comunicazione ai fini della dichiarazione unificata.

### **Soggetti a cui può essere presentato il modello 730**

In precedenza, il modello 730 poteva essere presentato solo al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, oppure ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Dal 2006, per effetto della Legge n. 248/2005, il modello 730 può essere presentato anche ad uno dei seguenti professionisti abilitati:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Consulente del lavoro;</i></li><li>- <i>dottore commercialista,</i></li><li><i>ragioniere o perito commerciale.</i></li></ul> |
|--|

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2006;

# Il commercialista telematico

- a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2006 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

*I redditi che possono essere dichiarate con il modello 730 sono le seguenti:*

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non e' richiesta la partita I.V.A.;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro è cessato. Altresì, non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

## **Dichiarazione congiunta**

I coniugi (non legalmente o effettivamente separati) possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta mediante la presentazione del modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2005, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi

“diversi” non compresi nel quadro D, rigo D4, del modello 730), o, comunque, se è tenuto a presentare il modello UNICO 2006 Persone fisiche.

Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per fare effettuare le operazioni di conguaglio. Non si può presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).

## **Dichiarazione “730-integrativo”**

Al contribuente è concessa la possibilità di presentare un modello 730 integrativo se ha riscontrato nella dichiarazione presentata errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2006, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

# Il commercialista telematico

Il contribuente deve esibire la sola documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria per il controllo di conformità.

Se, invece l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta o da un altro Caf o altro professionista abilitato, deve esibire tutta la documentazione.

A tal fine, il CAF o il professionista abilitato deve:

- rilasciare la ricevuta, modello **730-2** (per il CAF o per il professionista abilitato), attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

- elaborare un nuovo prospetto di liquidazione (**modello 730-3**) sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro il 15.11.2006, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

- fare pervenire, entro il 15.11.2006, il **modello 730-4** integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;

- trasmettere all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31.12.2006, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2006.

Infine, il contribuente ha, peraltro, la possibilità di presentare, nei termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2006 Persone fisiche e di potere pensare direttamente al pagamento delle somme dovute.

Mentre, se i predetti termini sono scaduti, il contribuente ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

## **Acconti e rateizzazioni**

Il contribuente che ritiene di non dovere versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, la casella 1 del rigo F7 della Sezione VI.

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l'anno 2006 deve indicare nella colonna 2 del medesimo rigo il minore importo che deve essere trattenuto dal sostituto d'imposta. Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2006 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

Il contribuente che chiede di pagare a rate indica nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito, in tal modo il sostituto d'imposta calcola gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50% mensile.

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

## **Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta**

L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'IVA.

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti abilitati. Non spetta alcun

# Il commercialista telematico

compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti.

## **Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati**

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF nei locali adibiti all'assistenza devono esporre, in modo visibile:

- copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- informazioni sul tipo di struttura che presta l'assistenza;
- informazioni sull'assistenza, sulle scadenze delle fasi dell'attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l'utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello.

Dal 2006 anche i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali possono prestare l'assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le seguenti attività:

verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;

- consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d'acconto;
- inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

All'attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2 e 3, 21 - 22 - 25 e 26 del D.M. 31.5.1999, n. 164.

In particolare, considerato l'obbligo del rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione da parte del soggetto responsabile dell'assistenza fiscale prestata, i professionisti sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate la preventiva comunicazione prevista dall'art. 21 del DM n. 164/1999, allegando la documentazione elencata. Da tale adempimento sono esentati coloro che abbiano già effettuato tale comunicazione ai fini della dichiarazione unificata.

In base all'art. 22 del citato DM 164 il massimale della polizza assicurativa della responsabilità civile deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80.

Altresì, la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all' art. 5, comma 3 lett.c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa può essere stipulata sia dal professionista sia dall'Associazione professionale a garanzia dell'attività svolta dal singolo professionista.

Peraltro, il professionista, qualora sia in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali con previsione di un massimale almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, può anche utilizzare tale polizza mediante una

# Il commercialista telematico

autonoma copertura assicurativa al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza prestata a tutti i contribuenti per la presentazione del Mod. 730.

Per lo svolgimento di tali attività di assistenza fiscale, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 241/1997. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, il compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel

Ma il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.

## **Presentazione del modello 730 al CAF o al professionista abilitato**

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 15.6.2006:

- il modello **730/2006** già compilato e sottoscritto oppure chiedere assistenza per la compilazione;
- i modelli **730-1 e 730-1 bis** con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire al CAF o **al professionista abilitato** la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31.12.2010 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio.

## **Adempimenti dei CAF o dei professionisti abilitati**

Il CAF o **il professionista abilitato** deve rilasciare al contribuente una ricevuta del modello **730** e dei modelli **730-1 e 730-1 bis** consegnati e della documentazione esibita.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare:

- che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730;
- che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta tenuto a fare i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF o il professionista abilitato deve tempestivamente informare il contribuente affinché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2006 - Persone fisiche.

La ricevuta va redatta in conformità al modello **730-2** per il CAF o **per il professionista abilitato** e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.

# Il commercialista telematico

Dal 2006, il Caf e il professionista devono indicare nel **Mod. 730-2** se intendono o meno assumere l'impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata.

In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L'assunzione dell'impegno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione.

L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire **in forma sintetica** quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia.

In caso contrario, occorre che gli stessi siano analiticamente indicati nel **Mod. 730-2**.

Ad esempio, le spese farmaceutiche si intendono elencate analiticamente se indicate separatamente dalle altre spese sanitarie, con la relativa indicazione dell'importo, anche complessivo, della spesa sostenuta.

Tale indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o al professionista abilitato che ha rilasciato il visto di conformità.

Il CAF o il professionista abilitato deve determinare l'imposta applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002. Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002, andrà essere indicato, sia per il dichiarante che per il coniuge, l'anno della normativa applicata, nella casella "Applicazione della clausola di salvaguardia", riportata nel prospetto di liquidazione 730-3.

## **Nel caso di presentazione al CAF o Professionista abilitato, le date da ricordare sono le seguenti:**

- Entro il 15.06.2006 il contribuente consegna il modello 730 richiedendo l'assistenza per la compilazione o in alternativa lo consegna già compilato e debitamente firmato, con la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille e per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1bis), anche se non è espressa la scelta, in questo secondo caso nessun compenso è dovuto al CAF o al professionista.

La documentazione relativa va esibita ai fini del controllo della correttezza formale.

Entro il 30.06.06 occorre consegnare al contribuente copia della dichiarazione compilata e del prospetto di liquidazione 730-3 elaborato.

Da luglio 2006 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2006) il datore di lavoro provvede ad effettuare i rimborsi o le trattenute dovute (le trattenute possono essere effettuate anche a rate).

Entro il 30.09.06 il contribuente deve comunicare di non voler subire la trattenuta relativa all'acconto di novembre o di volerla subire per un importo inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione, nel caso in cui abbia la certezza che l'imposta complessivamente dovuta per il 2006 sia di importo inferiore rispetto a quanto dovuto per il 2005.

Entro il 31.10.2006 data ultima entro la quale è possibile presentare al Caf o al professionista abilitato un modello 730 integrativo di quello originario nel caso in cui l'integrazione sia favore del contribuente.

# Il commercialista telematico

Nell'ipotesi contraria (correzione a favore dell'erario) si dovrà procedere con il modello Unico e con una dichiarazione di ravvedimento operoso.

Entro il 15.11.2006 riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-03 integrativo.

Entro novembre 2006 viene effettuata la trattenuta a titolo di secondo acconto Irpef.

Il CAF o il professionista abilitato deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 30.6.2006, il risultato contabile della dichiarazione modello **730-4**, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo:

- servizio postale;
- trasmissione via fax;
- consegna a mano;
- previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici.

E' opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli **730-4** ad un sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.

Entro il 20.10.2006, il CAF e il professionista abilitato trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché i dati variati a seguito delle rettifiche.

Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e dei modelli **730-1** e **730-1 bis** con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2008.

## **Controlli sulla documentazione**

Il CAF e il professionista abilitato devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente.

Il contribuente non deve esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle deduzioni soggettive di imposta.

Riguardo le deduzioni per figli a carico di cittadini extra-comunitari, il Caf o il professionista abilitato deve riconoscere le deduzioni risultanti dalla certificazione rilasciata dal sostituto o altrimenti verificare lo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti ovvero equivalente documentazione validamente formata nel paese d'origine, ai sensi della legge vigente tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese d'origine.

# Il commercialista telematico

## Documentazione

Il CAF e il professionista abilitato devono controllare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. In particolare va effettuato il controllo della seguente documentazione:

- la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD; certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);
- le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2005, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; per i premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);
- gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;
- l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- la documentazione comprovante il sostenimento della spesa per i farmaci, costituita, ad esclusione dei farmaci da banco, dalla prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale o dal documento riepilogativo non avente natura contabile, rilasciato dalla farmacia, dove in calce ne è annotata la veridicità da parte del contribuente e della farmacia;
- il contratto di mutuo per l'acquisto, o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;
- tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41% e/o del 36% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta, salvo che il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato copia .

## Documentazione che può essere sostituita da autocertificazione

Queste di seguito alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:

- la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
- la necessità dell'acquisto, per se stesso o per i familiari a carico, di medicinali da banco per i quali non è prevista la prescrizione medica:

In particolare se lo scontrino riporta la dicitura generica e non specifica "medicinali" o "farmaci", l'autocertificazione deve attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci e non ad altri prodotti non sanitari presenti in farmacia;

- la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 104/1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico



# Il commercialista telematico

risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità. Inoltre, il contribuente può autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione poiché prodotta negli anni precedenti.

## **Visto di conformità**

I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) salvo

quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute.

L'ammontare dei redditi dichiarati nel modello 730 deve corrispondere a quello esposto nelle predette certificazioni. I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita.

Se il CAF trasmette elementi falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'assistito, è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza.

**Infine, per ulteriori particolari sui conguagli e su altro si rinvia alla circolare n. 13/2006: [LA PUOI TROVARE CLICCANDO QUI...](#)**

**Aprile 2006**

**A CURA VINCENZO D'ANDO'**

# **Il commercialista telematico**

(Tratto da: Appendice alle istruzioni ministeriali)

# Il commercialista telematico

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 15 marzo 2006	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro aprile 2006	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2006	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2006 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2006)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2006	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2006	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 20 ottobre 2006		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

## ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 15 marzo 2006	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 15 giugno 2006	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730, il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del Mod. 730-1 da parte del contribuente.
Entro il 30 giugno 2006	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
A partire dal mese di luglio 2006 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2006)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2006	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 20 ottobre 2006		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 31 ottobre 2006	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2006	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 15 novembre 2006	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
Entro il 31 dicembre 2006		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

# **Il commercialista telematico**